







“In data 4 aprile ho inviato una email allo Staff del Sindaco e al Segretario Comunale per venire in possesso, a norma dell’art. 43 del TUEL, della videoregistrazione del Consiglio Comunale, tenutosi il 3 aprile c.a., dove abbiamo esposto le ragioni politiche che ci hanno portato a scendere dal carro dei vincitori per passare all’opposizione.

Successivamente, non avendo ricevuto nessuna risposta, ho riproposto per ben 4 volte la stessa richiesta.

Nessuno si è degnato di rispondermi.

Ricordo a tutti che il Segretario Comunale è il Responsabile della Trasparenza Amministrativa e che deve tutelare e dare, a norma dell’art.97 del TUEL, assistenza giuridico/amministrativa a tutti i Consiglieri Comunali, anche quelli di minoranza.

Successivamente sono stato obbligato a rivolgermi al Prefetto di Roma scrivendogli questa richiesta:

All'attenzione del Prefetto di Roma  
Dott.ssa Paola Basilone

#### Il Fatto

In data 03/aprile/2018 c'è stato il Consiglio Comunale del Comune di Rocca di Papa. Nel citato Consiglio Comunale lo staff del Sindaco, come nella maggior parte dei casi, effettua le videoregistrazioni della seduta. Il giorno dopo (04/aprile/2018) il sottoscritto Lorenzo Romei in qualità di Consigliere Comunale chiede (tramite pec e mettendo a disposizione dello staff del Sindaco il supporto informatico "usb") le registrazioni della seduta, richiamando l'art. 43 del Tuel. Ad oggi, 09/maggio/2018 il sottoscritto non ha ancora ricevuto le videoregistrazioni del citato Consiglio Comunale, ne tanto meno una risposta dallo staff del sindaco alla suddetta richiesta.

#### In riferimento a quanto scritto

Il sottoscritto Lorenzo Romei, Consigliere Comunale del Comune di Rocca di Papa,

Visto

l'art 43, il comma, del Tuel:

**"I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, della comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato."**

Visto

la legge sul procedimento amministrativo, in particolare il Capo V "Accesso ai documenti amministrativi"

Considerato

che l'art. 22 della legge 241/1990 "intende per documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;"

Visto anche

il consolidato indirizzo giurisprudenziale della Giustizia Amministrativa (si veda ad esempio la Sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, nr. 6963 del 17/9/2010)

